Anno 2021

Determinazione n. 111

OGGETTO:

Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lette a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per l'affidamento diretto della fornitura di "un computer" funzionalmente destinata alle attività di lavoro e ricerca, tramite "Ordine Diretto" n. 6249610 sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"

(CIG: Z6D3245D08)

IL DIRETTORE

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "…ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio […], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

VISTA

la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*";

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre



2016, numero 276, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO

lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale";

VISTO

il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale":

VISTO

il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, "Integrazione al regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale" n. 100/05, pubblicato in GU Serie Generale n. 31 del 07 febbraio 2006;

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone tra l'altro che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";

VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...";
- "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";
- "fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTO

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:
- "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- "ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";
- "non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli";



VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50";

VISTO

in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "Codice dei Contratti Pubblici", in luogo di "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO

il Decreto Legge del 18 aprile 2019, numero 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 aprile 2019, numero 92, e in vigore dal 19 aprile 2019, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici." pubblicato in GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019, in particolare, l'articolo 1, lettera f) punto cinque, che ha modificato l'articolo 36, comma 6-ter del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", stabilendo che "Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali...";

VISTO

l'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO

l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";



VISTO

l'articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

VISTO

la Legge 30 dicembre 2018, numero 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021";

VISTA

la Legge del 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.", che ha modificato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, con la quale sono stati approvati il "Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Esercizio Finanziario 2020 e il Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2020-2022";

VISTO

il D.l. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata in GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 e ss.mm.ii;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" del 21 dicembre 2017, numero 110, con la quale è stata conclusa la procedura per l'accorpamento dell'"Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna" e dell'"Osservatorio Astronomico di Bologna" con la definitiva costituzione della nuova "Struttura di Ricerca" denominata "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna";

VISTO

il Decreto di nomina n. 14/2020 del Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" del 30 dicembre 20202, con il quale il Dottore Andrea COMASTRI è stato designato quale Direttore dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna";

VISTA

la Determina del Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" del 30 dicembre 2020, numero 188, ad oggetto "conferimento degli incarichi di Direzione di alcune "Strutture di Ricerca" dello "Istituto Nazionale di

Astrofisica"", con il quale il Dottore Andrea COMASTRI è stato nominato Direttore dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";

VISTA

la "Richiesta di acquisizione di beni o servizi", presentata in data 25 giugno 2021 dal dott. Mauro SERENO in qualità di dipendente dell'"INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", relativa all'acquisto di "un computer per lo svolgimento delle attività di richiesta";

ATTESO

che il valore complessivo della fornitura in argomento, stimato mediante la ricerca di mercato svolta dal soggetto richiedente, è inferiore ad euro 5.000 (euro cinquemila,00);

CONSIDERATO

che come evidenziato nella "Richiesta di acquisizione di beni o servizi" l'acquisto si è reso necessario in quanto il laptop attualmente in uso al dott. Mauro SERENO, "si è rotto ed è inutilizzabile. Il computer è l'unico in dotazione al richiedente ed è imprescindibile per il pieno svolgimento dell'attività di ricerca. Dati gli ingenti costi di riparazione, l'età (.....), si ritiene più conveniente l'acquisto di un nuovo computer";

CONSIDERATO

inoltre, che, come riportato dal Dott. Mauro SERENO, nella summenzionata "*Richiesta di acquisizione di beni o servizi*", a seguito delle indagini svolte attraverso il MEPA e l'analisi di preventivi, la ditta Gallo GIANNI, è risultata la ditta che offre il prodotto, sul mercato elettronico tra le ditte immediatamente reperibili, con il costo più basso nel rispetto delle specifiche richieste;

RILEVATA

la necessità di procedere all'acquisizione in epigrafe per le ragioni esposte dal **dott. Mauro SERENO** nella summenzionata "Richiesta di acquisto di Beni o servizi";

ATTESO

che, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, alla data di oggi non sono attive Convenzioni stipulate da operatori economici con la "Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni (CONSIP)", per l'affidamento di una fornitura identica o analoga a quella innanzi specificata;

CONSIDERATO

invece che, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, numero 94, alla data di oggi, per l'affidamento della fornitura in argomento è possibile ricorrere al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", in quanto i beni richiesti sono contemplati nel bando di abilitazione allo stesso "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", denominato "Fornitura di beni alle Pubbliche Amministrazioni";



CONSIDERATO

altresì che, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, numero 94, alla data di oggi, il "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)" prevede la funzionalità denominata "Ordine Diretto di Acquisto", la quale consente alle Stazioni Appaltanti di acquistare direttamente un bene o un servizio presente nei cataloghi dei prodotti pubblicati dagli operatori economici abilitati, alle condizioni contrattuali prestabilite nei bandi di abilitazione al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)" e dai capitolati tecnici delle diverse aree merceologiche disponibili;

ATTESO

che il bene richiesto è immediatamente disponibili nel catalogo dell'Operatore Economico **GALLO GIANNI**, individuato dal dott. Mauro SERENO nella summenzionata "Richiesta di acquisizione di beni o servizi", identificato con numero P.IVA.: 02243520182 con sede legale in Via CORALLI 8, 27100, PAVIA (PV);

VALUTATA

la conformità tecnica e la congruità economica del prodotto offerto sul catalogo MEPA dal dott. Mauro SERENO;

VISTO

l'art. 36 comma 6 ter del D.lgs. n. 50 del 2016, che prevede "nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.";

VISTO

il "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line" numero INAIL_26531960, valido fino al 07/07/2021 dal quale risulta che l'impresa, è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VERIFICATO

che a carico della ditta, alla data 28/06/2021, non risultano annotazioni nel "Casellario delle imprese", gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

VISTO

il "Documento di verifica di autocertificazione" numero PV4924084 del 28/06/2021 rilasciato telematicamente dal Registro imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), il quale attesta che la ditta è regolarmente iscritta alla CCIAA di PAVIA per la categoria di attività oggetto del presente provvedimento;

ACQUISITA

attraverso il portale MEPA l'autocertificazione della ditta **GALLO GIANNI.** del 27/05/2021, "Dichiarazioni rilasciate, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nell'ambito del sistema di eprocurement" dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2020, numero 103, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" relativo all'Esercizio Finanziario 2021;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni, della fornitura di "un computer" destinata alle attività di lavoro e di ricerca del dott. Mauro SERENO, in sostituzione del vecchio laptop, tramite "ODA" n. 6249610 sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)".

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento della fornitura specificata nell'articolo 1 della presente Determinazione alla ditta **GALLO GIANNI**, per un importo complessivo di € **2.280,00 (euro duemiladuecentottanta,00)** comprensivo del contributo gestione e spedizione per l'ordine, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente.

Articolo 3. Di individuare il "*Responsabile Unico del Procedimento*" per la fornitura descritta nell'articolo 1 della presente Determinazione, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni, nel **dott. Mauro SERENO**;

Articolo 4. Di autorizzare l'impegno della spesa lorda per la fornitura in argomento, pari ad € 2.781,60 (euro duemilasettecentottantuno,60), sul Centro di Responsabilità 1.13 "OAS Bologna", Obiettivo Funzione 1.05.01.01 "Ricerca di Base", Capitolo 2.02.01.05.001.01 del Bilancio Annuale di Previsione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2021.

Bologna, 29/06/2021

8

Dott. Andrea Comastri